

## **Decreto federale sulle borse di studio a studenti stranieri in Svizzera**

del 19 dicembre 1980

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 1980<sup>1)</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1 Norma**

<sup>1</sup> La Confederazione può assegnare borse d'uno o più anni a studenti stranieri nelle università svizzere e a stranieri esercitanti un'attività artistica per consentire l'acquisizione o il perfezionamento di una formazione.

<sup>2</sup> Le borse sono assegnate:

- a. agli studenti dei Paesi in sviluppo, nel quadro della cooperazione allo sviluppo;
- b. ai studenti dei Paesi industrializzati, secondo criteri di politica culturale o scientifica.

### **Art. 2 Categorie e ammontari; supplementi**

<sup>1</sup> Le borse sono destinate:

- a. agli studenti dei corsi preparatori (propedeutici e linguistici);
- b. agli studenti senza diploma universitario;
- c. agli studenti con diploma universitario;
- d. ai giovani professori;
- e. ai giovani artisti.

<sup>2</sup> Gli ammontari base delle borse non possono superare, al mese,

- a. 800 fr. per gli studenti dei corsi preparatori;
- b. 900 fr. per gli studenti senza diploma universitario;
- c. 1100 fr. per gli studenti con diploma universitario;
- d. 2500 fr. per i giovani professori;
- e. 1100 fr. per i giovani artisti.

<sup>3</sup> In caso di rilevante rincaro, il Consiglio federale può adeguare gli ammontari al costo della vita.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può accordare supplementi sulle borse.

<sup>1)</sup> FF 1980 II 1193

### **Art. 3** Criteri

I criteri per la scelta dei borsisti sono i seguenti:

a. Per le borse universitarie:

1. le qualifiche scientifiche del candidato;
2. i posti disponibili nelle università svizzere;
3. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta;
4. la situazione finanziaria del candidato;
5. le conoscenze linguistiche;
6. per i candidati dei Paesi in sviluppo: le prospettive professionali al rimpatrio e l'utilità della formazione scelta per lo sviluppo del loro Paese;
7. per i candidati dei Paesi industrializzati: la reciprocità.

b. Per le borse artistiche:

1. il grado di formazione del candidato;
2. la maturità artistica da lui raggiunta;
3. l'esistenza di strutture di formazione.

### **Art. 4** Finanziamento

<sup>1</sup> Per l'assegnazione delle borse è stanziato un credito quadro di 9,2 milioni di franchi, valido per la durata d'applicazione del presente decreto.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ripartisce annualmente la somma disponibile tra le diverse categorie di borse.

### **Art. 5** Assegnazione

La decisione d'assegnazione spetta al Dipartimento federale dell'interno su proposta, per le borse universitarie, della Commissione federale delle borse.

### **Art. 6** Commissione federale delle borse

<sup>1</sup> La Commissione federale delle borse consta di rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione, delle università svizzere e dell'Unione nazionale degli studenti svizzeri.

<sup>2</sup> I membri ed il presidente sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno. La Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione, le università svizzere e l'Unione nazionale degli studenti svizzeri possono proporre i loro rappresentanti.

### **Art. 7** Disposizione finale

<sup>1</sup> Il presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 21 marzo 1981, con effetto sino al 31 dicembre 1983.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 1980    Consiglio nazionale, 19 dicembre 1980

Il presidente: Hefti

Il presidente: Butty

Il segretario: Sauvant

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 30 dicembre 1980 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 30 marzo 1981

## Decreto federale sulle borse di studio a studenti stranieri in Svizzera del 19 dicembre 1980

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1980
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.12.1980
Date	
Data	
Seite	1455-1457
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 367

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.